



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 1470

Del 13/02/2017

---

Identificativo Atto n. 851

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

DITTA RYMYC S.R.L. CON SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN PARRE (BG), VIA CAMPIGNANO 6, AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D. LGS 152/06, ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPERIMENTALE ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI RECUPERO (R1, R3 E R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

### VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 avente per oggetto: "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) [...]" ed in particolare l'art. 21 delle relative Norme Tecniche di Attuazione;

**PRESO ATTO** che la società Rymyc S.r.l., con sede legale a Parre (Bg), via Campignano 6, con nota prot. reg. n. T1.2016.0035284 dell'11/07/16, ha presentato istanza ai sensi degli artt. 208 e 211 del d. lgs 152/06, per la realizzazione di un impianto sperimentale presso lo stabilimento sito in Comune di Parre (Bg), via Campignano 6;

**ATTESO CHE** il procedimento amministrativo è stato avviato dalla U.O. Valutazione ed Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, ai sensi della l. 241/90, con nota in atti regionali prot n. T1.2016.0038634 del 27/07/16;

### PRESO ATTO

- della conferenza dei servizi istruttoria del 05/09/2016, conclusasi con la richiesta di integrazioni alla Ditta;
- delle integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota prot. T1.2016.0057639 del 08/11/2016;

**PRESO ATTO** delle conclusioni della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 16/12/16, di cui si riporta un estratto del verbale:

### Dichiarazione del soggetto istante:

La ditta dichiara:

- di ridurre la richiesta di giornate di sperimentazione da 250, come indicato nell'istanza, a 240,



## Regione Lombardia

---

per un totale complessivo di 48 t/anno;

- di non necessitare di alcuna procedura di pulizia della camera pirolitica diversa dallo svuotamento della stessa da materiali di risulta;
- che l'azoto necessario è calcolato, tramite sonda, in funzione della concentrazione di ossigeno presente nei fumi; lo stoccaggio avverrà all'interno del capannone in quantità massima di 10 bombole da 150 Nm<sup>3</sup> cad.;
- che la linea fumi è completamente separata dalla linea aria che circola nella camicia esterna della camera pirolitica e che è flussata da un ventilatore dedicato;
- che i documenti amministrativi relativi alla gestione rifiuti saranno tenuti presso gli uffici amministrativi dell'azienda e non presso l'impianto.

Chiede che il prodotto, qualora rispetti le caratteristiche tecniche indicate, possa essere venduto e non ceduto gratuitamente, pur nel rispetto del vincolo di non conseguire alcun utile nella gestione complessiva dell'attività.

Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile:

Con riferimento a quanto dichiarato dal Comune di Clusone relativamente alla presenza di sorgenti nei pressi dell'insediamento, in considerazione della loro ubicazione sulla sponda opposta del fiume Serio, non si ritiene sussistano presupposti di incompatibilità con la realizzazione dell'impianto. Prende atto della dichiarazione del Comune di Parre circa l'ottenimento da parte della ditta del giudizio positivo per quanto attiene l'esame di compatibilità paesistica per la modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi per la realizzazione del nuovo camino di scarico, con la prescrizione della "finitura opaca della canna di esalazione, evitando effetti riflessivi".

Precisa che è stata inserita l'operazione R1, in considerazione del fatto che il syngas, che è da classificarsi rifiuto e non è tra i combustibili consentiti dall'Allegato X alla parte V del d. lgs. 152/06, viene bruciato nel post-combustore e contribuisce al sostentamento della temperatura nella camera di pirolisi. In assenza di dati concreti sul syngas prodotto, si ritiene opportuno che il quantitativo associato all'operazione R1 sia quello del totale dei rifiuti in ingresso, ovvero 48 t/anno, e che sia calcolato, per ogni ciclo di funzionamento, il gas in uscita dalla camera di pirolisi.

Chiede chiarimenti in merito allo stoccaggio dell'azoto e ai profili di pressione. Segnala che prima dell'accensione della fiamma nel bruciatore deve essere attivo il sistema di flussaggio dell'azoto per controllare la pressione in camera e, in caso di emergenza, evacuare i gas stagnanti. In fase di avviamento, occorre individuare e garantire un tenore di ossigeno inferiore al limite di infiammabilità; occorre inoltre prevedere l'installazione di un sensore di pressione sulla camera per evitare che si verifichi una depressione al suo interno, oltre ad un sistema di captazione di eventuali fughe che garantisca il convogliamento totale al bruciatore. Ritiene opportuna la caratterizzazione del syngas in funzione delle diverse tipologie di rifiuto in ingresso.

Relativamente alla possibilità richiesta dalla ditta di vendere il prodotto in uscita, si acconsente purché sia rispettato quanto previsto dalla norma (artt. 211 e 184 ter del d.lgs. 152/06).

Chiede alla ditta l'invio di una planimetria aggiornata, di uno schema di processo comprensivo dei profili di temperatura e pressione, del protocollo di accettazione modificato così come concordato in CdS e delle procedure di sicurezza atte a prevenire i possibili scenari di emergenza.

Provincia di Bergamo:



## Regione Lombardia

---

Deposita il proprio parere (prot. 79731 del 15.12.16) di cui viene data lettura in CdS.

Con riferimento al protocollo di accettazione del rifiuto chiede che, nella definizione di partite omogenee, ci si limiti a “determinata quantità di rifiuti derivante da un processo produttivo costante (ovvero derivante dal medesimo impianto e con alimentazione all'impianto costante)”, che venga stralciata la parte relativa alla miscelazione, non pertinente, così come le parti della scheda di accettazione non attinenti alle attività autorizzate (es. rifiuti liquidi).

### Conclusioni:

La Conferenza, accoglie le proposte degli Enti e di Arpa e, alla luce delle richieste emerse, resta in attesa del deposito di quanto richiesto all'azienda.

La ditta si impegna a fornire quanto richiesto entro 20 giorni dalla data odierna.

### **VISTI**

- la nota prot. reg. T1.2016.0066627 del 29.12.16 , con la quale la Ditta ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza ;
- il parere di ARPA trasmesso successivamente alla Conferenza dei Servizi, in data 29/12/2016, prot. reg. T1.2016.0060701 del 29/12/2016;

**PRESO ATTO** che le modalità della sperimentazione, le operazioni effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d. lgs. 152/06, la ditta Rymyc s.r.l., con sede legale e stabilimento a Parre (BG), via Campignano 6, alla realizzazione di un impianto sperimentale presso lo stabilimento e all'esercizio delle operazioni R1, R3 e R13 su rifiuti non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento (Allegato Tecnico) e nelle planimetrie che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, rispetto al termine di 75 giorni previsto ai sensi del d. lgs 152/06, il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 147 giorni per concludere il relativo procedimento, a seguito della particolare innovatività e complessità del progetto e delle attività istruttorie resesi necessarie per l'esame delle osservazioni e delle richieste espresse dagli Enti;

**VISTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

**DATO ATTO** che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 “Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti” del PRS;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

### **D E C R E T A**

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d. lgs. 152/06, la ditta Rymyc S.r.l., con sede legale e stabilimento a Parre (Bg), via Campignano 6, alla realizzazione di un impianto sperimentale presso lo stabilimento e all'esercizio delle inerenti operazioni R1,



## Regione Lombardia

R3 e R13 su rifiuti non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento (Allegato Tecnico) e nelle planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del medesimo decreto ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Bergamo, che può avvalersi del dipartimento provinciale A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato dal presente atto;
6. di determinare in **€ 28.260,18** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle operazioni di seguito riportate:

Operazioni	Tipo rifiuti	Quantità	Importo
R1/R3	Speciali non pericolosi	48 t/anno	€ 21.195,38
R13/D15	Speciali non pericolosi	400 m <sup>3</sup>	€ 7.064,80
TOTALE			<b>€ 28.260,18</b>

La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04; la mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, alla Provincia di Bergamo, al Comune di Parre e ad ARPA e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e sul sito internet della Regione all'indirizzo [www.reti.regione.lombardia.it](http://www.reti.regione.lombardia.it), nella sezione Rifiuti;
8. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla notifica subordinatamente all'accettazione della fideiussione di cui al punto 6;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH